



REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
COMUNE DI MONTACUTO
Via Capoluogo, 1 – 15050 MONTACUTO (AL)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del 28 Aprile 2016

OGGETTO:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.
ALIQUOTE ANNO 2016

L'anno Duemilasedici il giorno Ventotto del mese di Aprile alle ore 19.30, nella sala delle adunanze della Sede Comunale.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale:

		Presenti	Assenti
1 FERRARI Giovanni	- Sindaco	si	
2 BOVERI Claudio	- Consigliere	si	
3 BULLONI Walter	- Consigliere	si	
4 CALLEGARI Claudio	- Consigliere	si	
5 FERRARI Bruno	- Consigliere	si	
6 FORLINO Marina	- Consigliere		si
7 FORLINO Pietro	- Consigliere		si
8 FRASCAROLI CALVINO Piero	- Consigliere	si	
9 PALUDO Antonio Giuliano	- Consigliere	si	
10 RICCIO Stefano	- Consigliere		si
11 ZANOTTI Tiziana	- Consigliere	si	
	TOTALE	8	3

*Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dr. Alessandro Parodi**.*

Il Presidente ing. Giovanni Ferrari nella sua qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

Art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

TECNICO-PROCEDURALE: Favorevole

Il Responsabile del Servizio

Dr. Alessandro Parodi

TECNICO-CONTABILE: Favorevole

Il Responsabile del Servizio

Dr. Alessandro Parodi

Art. 153, comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267:

Visto di regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti sullo stanziamento.

Il Responsabile del Servizio

Dr. Alessandro Parodi

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(Art. 4 Regolamento comunale recante la disciplina dei controlli interni)

Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto.

Il Responsabile del Servizio

Dr. Alessandro Parodi

Il Presidente apre quindi la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere il segretario Comunale (artt. 49, c. 1 e 2, del T.U. n. 267/2000 e s.i.m.);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011. n. 214 ha anticipato "in via sperimentale" a decorrere dall'anno 2012 per tutti i Comuni del territorio nazionale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012/2014, rimandando al 2015 l'applicazione dell'IMU a regime;

Dato atto che con decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista la legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Dato atto che con la IUC a partire dal 1° gennaio 2014, viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli

immobili equiparati ad abitazione principale (unità immobiliari assegnati ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi alle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;

Atteso che il comma 707 dell'art. 1 della citata Legge n. 147/2013 dispone che:

“I Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; L'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui, in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare”;

Viste le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 380, della legge 24/12/2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) aveva soppresso a partire dall'anno 2013, la quota di riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 (gettito corrispondente all'aliquota dello 0,38% applicata sulle fattispecie diverse dall'abitazione principale) ad esclusione della riserva del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato con aliquota standard dello 0,76%, di cui al comma 6, primo periodo del citato art. 13;

Rilevato che il Comune di Montacuto, inserito nell'elenco dei Comuni Montani allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, risultano esenti dall'IMU:

- I terreni agricoli adibiti all'esercizio dell'attività in forma imprenditoriale;
- I fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30/12/1933, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/1994;

Rilevato che l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, stabilisce che l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Che l'art. 1 comma 169 della legge 296/2006 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Atteso che i termini di approvazione del bilancio di previsione triennale 2016 - 2018 sono stati prorogati al 31.03.2016 (Decreto Ministero dell'Interno 28.10.2015) e successivamente al 30.04.2016 (Decreto Ministero dell'Interno 01.03.2016);

Visto il D.lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 17 del 17/07/2015 avente ad oggetto “Imposta Municipale Propria (IMU) determinazione aliquote per l'anno 2014”;

Vista la deliberazione consiliare n. 16 in data 29/08/2014 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);

Visto le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, che comporteranno per i cittadini una riduzione del carico fiscale e per quanto riguarda l'IMU:

- per le abitazioni concesse in comodato d'uso a figli o genitori, i tributi IMU e TASI sono ridotti del 50%. Il beneficio si applica purchè il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile nello stesso Comune, con esclusione degli immobili di lusso;
- infine a decorrere dal 01.01.2016 gli intestatari degli immobili censibili nelle categorie catastali D ed E, possono presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale (ai sensi del c. 24 della citata legge di stabilità è prevista un'esenzione IMU per i macchinari imbullonati);

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 D.Lgs. 267/00 da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Con votazione favorevole unanime resa in forma palese;

DELIBERA

- 1) di confermare per l'esercizio 2016 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria come stabilite per l'esercizio 2015 e precisamente:
 - immobili adibiti ad abitazione principale di Cat. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7) 0,38%
 - altri fabbricati e aree edificabili 0,85 %;
- 2) di confermare che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (solo per le cat. A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- 3) di dare atto che con la Legge di stabilità 2016 sono state introdotte le seguenti agevolazioni:
 - per le abitazioni concesse in comodato d'uso a figli o genitori, i tributi IMU e TASI sono ridotti del 50%. Il beneficio si applica purchè il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile nello stesso Comune, con esclusione degli immobili di lusso;
 - infine a decorrere dal 01.01.2016 gli intestatari degli immobili censibili nelle categorie catastali D ed E, possono presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale (ai sensi del c. 24 della citata legge di stabilità è prevista un'esenzione IMU per i macchinari imbullonati);
- 4) di dare atto che la base imponibile IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dei commi 3,4,5 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 6/12/2001 convertito nella legge 214 del 22/12/2011;
- 5) di assimilare all'abitazione principale:
 - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) l'unità immobiliare posseduta, dai cittadini italiani non residenti, iscritti all'AIRE già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato;

- c) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- 6) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e entro 30 giorni dalla data di esecutività, sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- 7) di dichiarare con successiva votazione unanime il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D:lgs. 237/2000.

*** * ***

Il presente atto viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Ing. Giovanni Ferrari

IL SEGRETARIO
Dr. Alessandro Parodi

E' copia conforme all'originale.

Addì,

IL SEGRETARIO
Dr. Alessandro Parodi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124, c.1 del T.U. 267/2000) a partire dal

Addì,

IL SEGRETARIO
Dr. Alessandro Parodi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 D.LGS. 267/2000 s.m.i.)

Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in data

Perché immediatamente eseguibile

Perché decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio senza opposizioni

Addì,

IL SEGRETARIO
Dr. Alessandro Parodi

- E' stata ripubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal con contemporaneo avviso dato al pubblico con manifesto addì,

IL SEGRETARIO
Dr. Alessandro Parodi